

COMUNE DI ASSISI

STATUTO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 19 marzo 2001 avente oggetto: "Adeguamento del vigente statuto comunale alle norme di cui al D.Lgs 18.08.2000 n.267" ed esaminato con esito favorevole dal Comitato Regionale di Controllo – sezione di Perugia – nella seduta del 06.04.2001, prov.n.1493.

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1. FINALITÀ E VALORI SOCIALI

1. Il Comune di Assisi è ente locale autonomo di governo e di amministrazione, che informa la propria azione politica ed amministrativa alla tutela dei diritti fondamentali, nel rispetto dei principi di democrazia, libertà, solidarietà ed uguaglianza.
2. In conformità a questi principi promuove lo sviluppo civile, culturale, economico e sociale della propria comunità, garantendo a tutti pari condizioni di istruzione scolastica, di opportunità culturali, di integrazione sociale e di accesso al lavoro; promuove altresì la solidarietà della comunità civile a tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione.
3. In armonia con la legislazione vigente e con gli ideali francescani di pace e di non violenza, il Comune favorisce l'integrazione dei cittadini stranieri nella propria comunità, nel rispetto della persona umana e nella reciproca conoscenza delle differenti tradizioni culturali, storiche e religiose. Il Comune concorre a tutelare il diritto al lavoro e alla salute dei cittadini stranieri in esso residenti.
4. Il Comune valorizza le iniziative dei cittadini e delle associazioni che hanno lo scopo di mantenere e diffondere le tradizioni storiche, culturali e popolari della comunità.
5. Il Comune riconosce la particolare rilevanza socio - culturale dell'Ente Calendimaggio di Assisi e delle attività dallo stesso svolte e a tal fine promuove rapporti di collaborazione reciproca con l'Ente, finalizzati all'aggregazione sociale e alla tutela della tradizione storico - culturale della città.
6. Il Comune considera il patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico, storico-artistico, archeologico, librario ed archivistico esistente nel suo territorio come preziosa testimonianza della sua storia, ne promuove la valorizzazione e ne garantisce la tutela e la conservazione.
7. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani, istituendo e partecipando anche ad appositi organismi. Promuove e sostiene ogni rapporto di reciprocità e di cooperazione con le città gemellate di Betlemme e di San Francisco e con ogni istituzione pubblica e privata nazionale ed internazionale. Privilegia altresì le iniziative tese a favorire la conoscenza e l'attuazione del messaggio francescano. Favorisce la formazione dei giovani, lo sviluppo ed il sostegno dell'aggregazione spontanea ed organizzata, la prevenzione del disagio, l'attuazione di iniziative volte a promuovere nei giovani l'assunzione di responsabilità e di impegno sociale.
8. Il Comune pone attenzione alla condizione giovanile e attua la pari opportunità.
9. Il Comune di Assisi concede la cittadinanza onoraria, con una maggioranza dei 2/3 del Consiglio comunale a personalità italiane e straniere che abbiano acquisito meriti particolari nei confronti della Città.

Art.2. TUTELA DEL NOME ASSISI

1. Il Comune di Assisi pone sotto tutela l'utilizzo del proprio nome e di tutte le forme semantiche che impieghino il termine "Assisi".
2. L'Amministrazione Comunale può autorizzare l'utilizzo del nome "Assisi", dei propri segni distintivi, delle immagini e dei filmati della Città e degli eventi, nei modi e nei termini previsti dalle convenzioni internazionali, dalle leggi nazionali e dai regolamenti vigenti in materia di tutela dei segni distintivi e dei toponimi in particolare.
3. Qualora, per qualunque attività commerciale, venga concesso dal Comune l'utilizzo del nome "Assisi" e delle immagini della Città, le eventuali risorse economiche derivanti saranno destinate a finanziare le attività di interesse collettivo del Comune.

Art.3. ASSISI PATRIMONIO DELL'UMANITÀ TUTELATO DALL'UNESCO

1. Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti sono stati dichiarati dall'UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza, la Cultura e la Comunicazione), nell'anno 2000, "Patrimonio Mondiale dell'Umanità" in quanto costituiscono un "esempio unico di continuità storica di una città con il suo paesaggio culturale e l'insieme del sistema territoriale" e sono il luogo di origine del "movimento francescano che ha portato nel mondo un messaggio universale di pace e tolleranza", sono considerati Patrimonio dell'Umanità.
2. L'iscrizione di Assisi nella "lista del Patrimonio Mondiale", secondo quanto previsto dalle convenzioni internazionali, "consacra il valore universale" dei beni culturali presenti nel territorio al fine di "garantire la tutela a beneficio di tutta l'umanità".
3. L'Amministrazione Comunale, attraverso specifici atti, attiverà le azioni tese a garantire la tutela del territorio, i valori e l'immagine del riconoscimento (inclusi gli appositi marchi "UNESCO" e "Patrimonio Mondiale") e la possibilità di reperire risorse per la valorizzazione dei beni culturali.

Art.4. UFFICIO PER IL SOSTEGNO ALLE NAZIONI UNITE

1. Il Comune di Assisi, con specifico protocollo, ha istituito "L'Ufficio per il Sostegno alle Nazioni Unite" che dovrà svolgere azioni, a carattere nazionale e internazionale, tese a promuovere i valori della pace, della solidarietà e dei diritti umani a sostegno delle attività delle Nazioni Unite.
2. Le Nazioni Unite hanno concesso, nell'anno 1999, al Comune di Assisi lo status di "biblioteca depositaria" di tutti i documenti dell'ONU. Tale "privilegio viene esteso a pochi soggetti qualificati, i quali vengono ritenuti idonei a diffondere autorevolmente la conoscenza e l'attività delle Nazioni Unite".
3. L'Amministrazione Comunale, attraverso specifici atti, attiverà le azioni tese a tutelare (incluso l'apposito marchio "UN Depository Library") e sviluppare le attività dell'Ufficio a Sostegno delle Nazioni Unite.

Art.5. TERRITORIO, SEDE, STEMMMA E GONFALONE

1. Il territorio del comune di Assisi è costituito dal capoluogo e dalle frazioni.
2. La sede comunale è il Palazzo dei priori della Città.
3. Gli organi comunali possono riunirsi anche fuori della sede comunale con provvedimento motivato dei rispettivi Presidenti.
4. Il Comune di Assisi ha un proprio stemma.
5. Lo stemma è riprodotto nel Gonfalone, nel sigillo e negli stendardi del Comune.
6. Lo stemma ed i simboli comunali non possono essere utilizzati da terzi senza espressa autorizzazione del Sindaco che ne determina le modalità.

7. Il Sindaco autorizza, altresì, l'esibizione del gonfalone al di fuori della cerimonie ufficiali del comune, fermo restando che detta insegna deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o da un delegato e scortata dai Vigili Urbani.

Art.6. AUTONOMIA

1. Il Comune di Assisi è dotato di autonomia nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.
2. Il Comune di Assisi è titolare di funzioni proprie e le esercita, unitamente a quelle attribuite o delegate, assicurando la trasparenza dell'azione amministrativa e la partecipazione della comunità che rappresenta.
3. Il Comune di Assisi esalta il ruolo del cittadino quale protagonista dell'autonomia assicurando la trasparenza dell'azione amministrativa e promuovendo la partecipazione dei cittadini nella propria attività politica amministrativa.

Art.7. COMPETENZE E FUNZIONI

1. Il Comune svolge le funzioni proprie o attribuite stabilendo forme di cooperazione con la Regione, la Provincia, altri Comuni, la Comunità montana, e per quest'ultima, anche mediante lo strumento della delega.
2. Il Comune promuove forme di collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia, altri Istituti ed Enti Pubblici e ne sostiene le iniziative anche con proprie risorse.

Art.8. ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E PRO-LOCO

1. Il Comune riconosce la funzione sociale dell'associazionismo e ne favorisce la diffusione.
2. Il Comune agevola la formazione e le attività delle associazioni di volontariato, riconoscendo ad esse la capacità di perseguire interessi generali, di cui può affidarne la cura nelle forme previste dalla legge.
3. Il Comune riconosce alle associazioni pro-loco la capacità di perseguire interessi generali, nonché di promuovere le iniziative culturali e turistiche previste dalla legge.
4. Il Comune riconosce la funzione ed il ruolo dei sindacati, nonché delle comunità religiose operanti nel suo territorio.

Art.9. VALORI SOCIALI E DELLA PERSONA

1. Il Comune di Assisi riconosce alla famiglia un essenziale e insostituibile ruolo sociale, quale cellula primaria e fondamentale della società.
2. Il Comune concorre a tutelare la vita umana in ogni suo momento con opportuni interventi a favore di un'educazione alla sessualità rispettosa di tutti gli aspetti della persona, esalta il valore della procreazione cosciente e responsabile e della maternità, promuovendo e sviluppando a tal fine adeguati servizi educativi, sociali e sanitari aperti alla partecipazione delle associazioni di volontariato.
3. Il Comune, preso atto della "Convenzione internazionale sui diritti dell'Infanzia", concorre alla salvaguardia dei diritti degli adolescenti e dei bambini ed alla loro tutela, erogando servizi idonei, promuovendo opportune iniziative socio-educative e collaborando con tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel settore.
4. Il Comune promuove l'integrazione dei cittadini portatori di handicap, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell'ambiente e della mobilità.
5. Al fine di conseguire il coordinamento degli interventi promossi dal Comune a favore dei cittadini portatori di handicap il Sindaco istituisce un comitato di coordinamento da lui presieduto.

6. Il Comune recepisce la carta dei diritti del malato ponendo particolare attenzione al malato affetto da malattie croniche evolutive, viste non solo come evento biologico ma come fatto psicologico, sociale e spirituale e quindi da affrontare in maniera globale.
7. Il Comune favorisce e promuove ogni misura idonea a garantire l'assistenza sociale degli anziani, favorendone l'inserimento nel tessuto sociale e la valorizzazione delle loro risorse.
8. Il Comune esalta il valore della parità tra donna e uomo e promuove iniziative volte alla sua affermazione.

Art.10. PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune adotta la programmazione delle proprie attività come indirizzo politico e metodo amministrativo.
2. La programmazione comunale è coordinata, ove necessario con quella degli enti ed istituti di cui al precedente art. 7.
3. Tutte le risorse del Comune sono a disposizione della collettività comunale per fronteggiare le sue esigenze ordinarie e straordinarie.

Art.11. POTESTÀ REGOLAMENTARE

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune formati, approvati e modificati dal Consiglio o dalla Giunta secondo le rispettive competenze.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto.
3. Quando la legge non disponga altrimenti, le violazioni alle norme regolamentari comunali sono punite con la sanzione amministrativa da L.100.000 a L.1.000.000. Nell'ambito del minimo e massimo stabilito, i Regolamenti possono prevedere sanzioni pecuniarie determinate e sanzioni accessorie.
4. Con le stesse sanzioni sono punite le violazioni alle ordinanze emesse dal Sindaco o dai Dirigenti in conformità a leggi e Regolamenti.
5. I Regolamenti relativi all'Ordinamento tributario dovranno contenere normative conformi ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del contribuente.
6. L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo di un regolamento, comporta la riproduzione integrale dell'intero testo regolarmente aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e facile percezione del testo vigente, ancorchè correlato da opportune annotazioni a quello originario.
7. Il Comune provvede alla diffusione dei regolamenti comunali vigenti.

TITOLO II - ORGANI

Art.12. ORGANI

Il Consiglio, il Sindaco, la Giunta e la dirigenza dell'Ente esercitano le funzioni e le attività loro attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

CAPO I - IL CONSIGLIO

Art.13. IL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'elezione del Consiglio, le sue competenze, la durata in carica, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica, sono regolate dalla legge.
2. I Consiglieri Comunali rappresentano senza vincolo di mandato l'intera comunità.

Art.14. POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio Comunale esercita la funzione di indirizzo e di controllo politico amministrativo nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento.

Art.15. SPESE ELETTORALI

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e ciascuna lista collegata devono presentare, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che si prevede di sopportare per la campagna elettorale ed a cui ci si intende vincolare.
2. Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale e avviso al pubblico.
3. Entro i venti giorni feriali successivi a quello della intervenuta elezione, il Sindaco, tutti gli altri candidati Sindaci e i rappresentanti delle liste presentano al Segretario Generale il rendiconto analitico delle spese sopportate da ciascuno, raggruppate per categoria.
4. I rendiconti sono pubblicati all'albo pretorio del Comune a partire dal venticinquesimo giorno feriale successivo all'elezione del Sindaco per una durata di trenta giorni consecutivi, con contemporaneo avviso al pubblico nelle forme opportune.
5. I preventivi ed i rendiconti restano depositati nell'archivio comunale a disposizione di chiunque per tutta la durata del Consiglio Comunale. Copie degli atti stessi sono rilasciate a richiesta.

Art.16. CONVALIDA

Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art.17. NOMINA PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio, subito dopo aver provveduto alla convalida, elegge nel suo seno il Presidente con votazione palese a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
2. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione per la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Nel caso di esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il più anziano di età nel caso di parità.
4. Subito dopo la nomina del Presidente il Consiglio Comunale procede alla elezione nel suo seno di due Vice Presidenti.
5. Per l'elezione dei Vice Presidenti ciascun consigliere vota un solo nome. Sono proclamati eletti i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti e, comunque, il primo della minoranza. A parità di voti precede il consigliere più anziano di età.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, salvo diverso accordo con il Presidente stesso, le relative funzioni vengono svolte dal Vice Presidente che ha riportato più voti nella votazione di cui al precedente comma 5.
7. Le deliberazioni di nomina del Presidente e dei Vice Presidenti sono immediatamente eseguibili.

Art.18. DISERZIONE DELLA PRIMA SEDUTA

Qualora la prima seduta del Consiglio non possa avere luogo o si sciolga per mancanza del numero legale senza aver provveduto alla nomina del Presidente ed all'approvazione degli indirizzi generali di governo, il Consiglio rimane convocato, con lo

stesso orario, al decimo giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato, con la presidenza del consigliere anziano.

Art.19. PRESIDENZA PROVVISORIA

Sino alla nomina del presidente la seduta del Consiglio è presieduta dal Consigliere anziano individuato e disciplinato a norma di legge.

Art.20. INCOMPATIBILITÀ - DURATA - REVOCA

1. Il Consigliere nominato Presidente cessa, all'atto dell'accettazione, da ogni altra funzione rivestita per l'ente come rappresentante, amministratore o consulente di istituzioni, enti dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune nonché delle società per azioni a maggioranza di capitale comunale; cessa, altresì, da componente di commissioni interne all'ente consultive, di inchiesta, di studio o similari.
2. La nomina a Presidente e dei Vice Presidenti ha durata pari a quella del Consiglio Comunale.
3. Il Presidente ed i Vice Presidenti possono, tuttavia, essere revocati su proposta motivata e sottoscritta dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri eletti.
4. Detta proposta non può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio prima di dieci giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale del Comune ed è approvata con il voto palese favorevole della stessa maggioranza dei componenti che hanno eletto il Presidente, ovvero della maggioranza assoluta dei componenti ove trattasi dei Vice Presidenti.
5. Nel caso di revoca e, comunque, in ogni caso di cessazione anticipata del Presidente del Consiglio, la elezione del nuovo dovrà avvenire entro i successivi 90 giorni.

Art.21. POTERI

1. Il Presidente del Consiglio:
2. rappresenta il Consiglio Comunale nell'ente;
3. convoca il Consiglio fissando la data di intesa con il Sindaco, sentiti i Capigruppo consiliari. Nel caso in cui tale intesa non sia possibile, il Presidente fissa direttamente la data facendone menzione nell'avviso di convocazione;
4. riunisce il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste con la modalità di cui al successivo punto e). Il termine predetto è ridotto a cinque giorni quando il Sindaco rappresenti, motivando, la particolare urgenza della trattazione;
5. riunisce il Consiglio nel termine di dieci giorni per discutere e provvedere sul referto straordinario pervenuto dai revisori dei conti nel caso di gravi irregolarità nella gestione dell'ente;
6. dirama l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite e comprensive dei pareri tecnico e contabile;
7. presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal Consiglio stesso su proposta del suo Presidente, di ciascun consigliere e del Sindaco;
8. proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
9. firma, insieme al Segretario generale, i relativi verbali e gli estratti delle deliberazioni;
10. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
11. insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento;
12. notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalle legge;
13. si avvale, per l'esercizio dei propri poteri, degli uffici di supporto all'attività degli organi.

Art.22. COMUNICAZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA

Dopo la nomina del Presidente la riunione del Consiglio continua per ascoltare la comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti la giunta.

Art.23. INDIRIZZI GENERALI E DI GOVERNO.

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, da discutere ed approvare secondo le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Almeno una volta l'anno e, comunque, entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio provvede, in sessione ordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art.24. INDIRIZZI PER LE NOMINE

1. Il Consiglio è convocato in una data compresa nei quindici giorni feriali successivi a quella di approvazione degli indirizzi generali di governo per formulare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. In nessun caso la durata di dette nomine e designazioni potrà essere protratta oltre la scadenza del mandato del Sindaco in carica.
3. Qualora il Consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi nella seduta, il suo prosieguo è fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa.

Art.25. RAPPORTI FRA IL CONSIGLIO E IL SINDACO

1. Al termine dell'esame dell'ordine del giorno in ogni seduta consiliare deve essere riservato al Sindaco o all'Assessore delegato un periodo di tempo per rispondere alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.
2. Il regolamento consiliare precisa le modalità di presentazione delle richieste e delle relative risposte, indicando quelle che devono essere date in Consiglio.
3. Le interpellanze ed interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, che non vengono trattate nella seduta in cui sono iscritte, vengono inserite al primo punto dell'ordine del giorno della successiva seduta consiliare senza possibilità di cambiamento dell'ordine di discussione.

Art.26. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Il Consiglio Comunale opera nel corso dell'anno solo in sessione ordinaria, per la cui validità necessita la presenza di almeno n.10 Consiglieri, escluso il Sindaco. La seduta di seconda convocazione è valida con la partecipazione di almeno sette Consiglieri, escluso il Sindaco.
2. Eccezionalmente il Consiglio Comunale può essere convocato in via d'urgenza, con avvisi da recapitarsi almeno 24 ore prima. In questo caso, ove richiesto

dalla maggioranza dei Consiglieri presenti, ogni deliberazione può essere rinviata al giorno successivo.

3. È vietato discutere e deliberare in seconda convocazione, se non con la partecipazione della metà dei componenti, escluso il Sindaco, i seguenti atti:
 - La costituzione o lo scioglimento di istituzioni e di aziende speciali;
 - Lo statuto delle aziende speciali;
 - La partecipazione a società di capitali;
 - l'assunzione diretta dei pubblici servizi;
 - i bilanci annuali e pluriennali e loro variazioni;
 - i piani regolatori generali e le variazioni agli stessi;
 - i programmi;
 - il conto consuntivo;
 - la costituzione e modificazione di forme associative con altri enti;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - l'esame del referto del collegio dei revisori per gravi irregolarità.
4. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio prevede:
 - a) le modalità di massima e tempestiva pubblicità dell'ordine del giorno nel capoluogo e nelle frazioni;
 - b) le modalità di costituzione delle commissioni consiliari, le competenze e le modalità di funzionamento;
 - c) i casi in cui le sedute del consiglio e delle commissioni debbono essere segrete, escludendo comunque valutazioni discrezionali dell'organo collegiale;
 - d) le modalità di esercizio, da parte di ciascun consigliere, del diritto di proposta scritta nelle materie di competenza del Consiglio;
 - e) i modi dell'urgente discussione del referto di grave irregolarità dei revisori dei conti;
 - f) le modalità per la costituzione obbligatoria dei gruppi consiliari;
 - g) le modalità di istituzione e di funzionamento della conferenza dei capigruppo quale organo consultivo del Presidente del consiglio in ordine alla programmazione dei lavori del Consiglio Comunale ed alla risoluzione di incidenti procedurali nei lavori del Consiglio stesso;
 - h) le modalità di redazione e di approvazione dei verbali di seduta;
 - i) le modalità di deposito di tutti i documenti e delle proposte ricomprese nell'ordine del giorno prevedendosi che comunque anche nei casi di urgenza il deposito deve avvenire prima delle 24 ore antecedenti quelle dell'adunanza;
 - j) le modalità per rendere pubbliche le presenze dei Consiglieri alle sedute del Consiglio e delle Commissioni a qualsiasi titolo costituite, degli Assessori alla Giunta ed al Consiglio e del numero di atti prodotti da detti organi;
 - k) le modalità di pubblicazione annuale delle situazioni patrimoniali e del reddito dei Consiglieri Comunali, dei componenti la Giunta Comunale, degli Amministratori di Aziende o Enti dipendenti e la loro dichiarazione di iscrizione a partiti, sindacati, società ed associazioni coperte o segrete;
 - l) Il funzionamento della Commissione di indagine di cui al successivo articolo 25;
 - m) le modalità di fornitura di servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
5. I consiglieri Comunali hanno diritto di prendere visione e di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende o enti dipendenti tutte le notizie, e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato senza alcun onere.
6. I Consiglieri Comunali hanno l'obbligo di prendere parte ai lavori del Consiglio Comunale ed a quelli delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte. Tre assenze consecutive ingiustificate alle sedute del Consiglio Comunale comportano la decadenza dalla carica di Consigliere Comunale. Il Presidente del Consiglio avvia il procedimento per la dichiarazione della decadenza dandone avviso all'interessato, il

quale può rappresentare le proprie ragioni entro 15 giorni. La proposta di decadenza è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art.27. COMMISSIONE DI INDAGINE

1. Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, precisando il fine, l'ambito di esame, il tempo concesso.
2. La commissione è composta da cinque consiglieri individuati con votazione segreta e con voto limitato ad un solo candidato. Risultano eletti i consiglieri più votati e, comunque, i primi due della minoranza.
3. La commissione di indagine ha ampi poteri di esame degli atti del Comune e potestà di audizione del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri, dei funzionari ed impiegati nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
4. La Commissione, insediata dal Presidente del Consiglio, procede alla nomina, a maggioranza dei componenti, del suo Presidente, da individuarsi tra i consiglieri della minoranza.

CAPO II - LA GIUNTA

Art.28. COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.
2. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco e della dirigenza nell'ente.
3. Svolge, in collaborazione con il Sindaco, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio al quale riferisce annualmente sull'attività svolta.
4. Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
5. Delibera in ordine alla opportunità di nomina di un Direttore Generale e valuta la proposta di revoca avanzata dal Sindaco.
6. I membri della Giunta presenziano ai lavori del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.

Art.29. ATTIVITÀ PROPOSITIVA E DI IMPULSO DELLA GIUNTA

1. L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante proposte di deliberazioni nelle materie riservate al consiglio, compiutamente istruite e comprensive dei pareri obbligatori.
2. L'attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative all'assunzione di atti di competenza del Consiglio soggetti a termini di legge, nonché nel richiedere, con atto formale, che il Sindaco attivi su specifiche questioni il potere di convocazione riservatogli dalla legge.

Art.30. COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori, compreso il Vice Sindaco, non inferiore a tre e non superiore a sette.
2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, assicurando di norma la presenza di ambo i sessi.
3. Il Vice Sindaco e gli Assessori possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio Comunale purchè siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità di cui al successivo articolo.

Art.31. VICE SINDACO E ASSESSORI. REQUISITI

1. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:
 - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - non essere coniuge e fino al terzo grado discendente, parente o affine al Sindaco;
 - non aver ricoperto, nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, la carica di Assessore per un periodo di tempo superiore, in ciascun mandato, alla metà della durata ordinaria.
2. L'accettazione della nomina a Vice Sindaco e Assessore comporta la cessazione automatica della carica di Consigliere eventualmente ricoperta.

Art.32. VERIFICA DELLE CONDIZIONI

La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di nomina di cui al precedente articolo 31.

Art.33. REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.
2. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.

Art.34. FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta discute sulle questioni proposte dal Sindaco, dagli Assessori, dal Segretario Generale, dal Direttore Generale e dai dirigenti. Ogni argomento deve essere compiutamente istruito dal servizio competente e le proposte di deliberazione devono riportare i pareri obbligatori.
2. La Giunta delibera con l'intervento di un numero di componenti superiore alla metà di quelli assegnati, compreso il Sindaco. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti. Le sedute non sono pubbliche.
3. I dirigenti, se richiesti, assistono alla seduta di Giunta al fine di fornire elementi valutativi limitatamente alle attività affidate alla responsabilità gestionale degli stessi.
4. Il verbale dell'adunanza è redatto dal Segretario Generale. Il Segretario vigila sulla corretta stesura del verbale che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi abbia presieduto in sua vece. È facoltà della Giunta dotarsi di apposito regolamento di funzionamento.

Art.35. DELIBERAZIONI IN VIA D'URGENZA

1. La Giunta, in caso di urgenza adotta le deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio di ordinaria competenza del Consiglio e ne dichiara la immediata eseguibilità.
2. Il Consiglio, nel caso in cui rifiuti totalmente o parzialmente la ratifica, adotta entro il trentuno dicembre dell'esercizio in corso i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione della Giunta.
3. Nel caso di accertata decadenza il Consiglio Comunale assume la competenza in materia.

CAPO III - IL SINDACO

Art.36. IL SINDACO ORGANO COMUNALE

1. Il Sindaco:

- a) è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza;
- b) convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data ricompresa nei dieci giorni successivi alla convocazione;
- c) nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori dandone sintetica motivazione al Consiglio;
- d) mantiene l'unità dell'indirizzo politico amministrativo;
- e) convoca e presiede la Giunta;
- f) nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero dalla data dell'evento che ne è il presupposto;
- g) nomina i membri delle commissioni comunali ad eccezione della commissione elettorale e di quelle commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio da leggi intervenute dopo la data di entrata in vigore della legge 142/90;
- h) emana i regolamenti comunali e firma, in applicazione di leggi e di regolamenti, le ordinanze di propria competenza.
- i) promuove le conferenze di servizi e gli accordi di programma previsti dalla legge;
- j) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- k) conferisce, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna;
- l) dispone i trasferimenti interni dei dirigenti ed il loro collocamento a disposizione con le modalità previste dalla legge e dal CCNL;
- m) sovrintende al funzionamento dei servizi ed uffici ed all'esecuzione degli atti;
- n) emana le direttive generali agli Assessori delegati, al Direttore Generale ed ai dirigenti indicando le priorità ed i tempi di conclusione dei programmi ed interventi annuali previsti nel bilancio preventivo e nel piano esecutivo di gestione;
- o) firma gli atti di indirizzo politico;
- p) vigila sul servizio di polizia municipale;
- q) rappresenta l'ente nell'assemblea dei consorzi. Tale rappresentanza è esercitata di persona o mediante uno stabile delegato scelto dal Sindaco. Di tale scelta viene data immediata comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta successiva. Tale esigenza di comunicazione è rispettata anche nel caso di revoca della delega che deve essere contestuale alla nomina di un nuovo delegato, qualora il Sindaco non intenda provvedere di persona;
- r) nomina e revoca, previa delibera della Giunta, il Direttore Generale del Comune;

- s) nomina il Segretario Generale e lo revoca con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta;
 - t) sovrintende all'espletamento delle funzioni regionali delegate al Comune;
 - u) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti;
2. Il Sindaco risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.

Art.37. ATTRIBUZIONE DEL SINDACO NEI SERVIZI STATALI

1. Il Sindaco, in qualità di ufficiale di governo, sovrintende agli atti ed alle funzioni di competenza statale, ad esso attribuiti dalle leggi e dai regolamenti statali.
2. Adotta - con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, su proposta scritta della struttura competente, che ne avalla la legittimità mediante apposizione del proprio visto - provvedimenti contingibili ed urgenti nelle materie previste dalla legge, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art.38. DELEGAZIONE DEL SINDACO

Oltre a quanto previsto dalla legge, il Sindaco può delegare al Vice Sindaco ed ai singoli Assessori l'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza e controllo in via generale ed anche obiettivi determinati, oltre alle funzioni di cui al precedente art. 35. L'atto di delega scritto indica l'oggetto e precisa quale struttura organizzata del Comune è interessata dallo stesso ed il suo contenuto, oltre alla esplicita indicazione che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuite ai responsabili di settore. L'atto di delega e la sua revoca è comunicato anche al Presidente del Consiglio Comunale.

Art.39. IL VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione.
2. Quando il Vice Sindaco è temporaneamente assente o impedito alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età, reperibile.
3. La sostituzione ha efficacia previa formale comunicazione al Direttore Generale, al Segretario Generale ed ai Dirigenti.
4. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art.40. DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. È fatto divieto agli Amministratori di cui al primo comma di esercitare ogni e qualsiasi attività dichiarata dalla legge quale causa di incompatibilità con lo svolgimento della funzione pubblica esercitata.

Art.41. DIMISSIONI DEL VICE SINDACO E DEGLI ASSESSORI

Le dimissioni del Vice Sindaco e degli Assessori si considerano perfette ed efficaci, ed altresì irrevocabili, previa presentazione per iscritto al Sindaco.

Art.42. DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Presidente del Consiglio. Il Consiglio Comunale viene riunito entro il decimo giorno feriale successivo.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio, divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco ed agli altri effetti di legge.

Art.43. MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco è consegnata al Presidente del Consiglio.
2. Il consiglio è convocato per la sua discussione in una data ricompresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivi.
3. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale.

Art.44. EFFETTI DELL'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.
2. Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

CAPO IV - DELLE ADUNANZE

Art.45. CONFLITTO DI INTERESSI.

1. Nel numero fissato per la validità delle riunioni degli organi collegiali di governo o consultivi o di giudizio non devono essere considerati i membri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini sino al quarto grado o il coniuge abbiano interesse proprio e pertanto nasca l'obbligo di astenersi e di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dell'argomento.
2. L'allontanamento, se non spontaneo, è disposto dal Presidente del consesso e la questione non può essere trattata sino a che l'interessato non sia uscito dall'aula.
3. I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto del provvedimento da adottare e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado

Art.46. DELLA DISERZIONE

Quando la seduta degli organi collegiali di governo, consultivi o di giudizio, trascorsi trenta minuti dall'ora fissata, non può aver luogo per mancanza del numero legale, il Presidente o chi lo sostituisce o, in caso di inerzia, il Segretario dell'organo, dichiara la diserzione della seduta.

Art.47. SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. La seduta di seconda convocazione è soltanto quella che succede, al massimo entro gli otto giorni successivi, alla seduta deserta. Per seduta deserta si intende quella

dichiarata tale per mancanza del numero legale accertata al momento della costituzione.

2. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere discussi argomenti che non siano già all'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta.
3. Gli argomenti non deliberati, entro il termine di cui al 1° comma divengono oggetto, tutti, delle successive sedute in prima convocazione.

Art.48. DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Chi presiede l'adunanza di un organo collegiale è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, la regolarità e la libertà delle discussioni e delle decisioni. Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone risultare a verbale la motivazione. Può, nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'aula di chiunque sia causa di disordine o impedimento dei lavori.

Art.49. DELLE VOTAZIONI

1. I membri degli organi collegiali votano per alzata di mano. Le astensioni sono chiamate e dichiarate all'inizio delle votazioni.
2. Votano per appello nominale quando sia richiesto dalla legge o deciso dal collegio a maggioranza dei votanti su richiesta di un suo membro. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti espressi validamente.
3. Tuttavia nel caso di votazione per nomina, nella quale l'espressione del voto sia limitato ad un numero inferiore a quello dei soggetti di designazione comunale, si adotta la maggioranza relativa e risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero dei voti, a scalare.
4. Le sole votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto, salvo diversa disposizione di legge o di questo statuto.

Art.50. ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione dei suoi atti ufficiali. Esso è collocato nella sede comunale.
2. Ogni quartiere o frazione è dotato di appositi spazi per la affissione degli atti ufficiali e della comunicazione di convocazione del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Art.51. PARERI OBBLIGATORI

1. Ogni atto deliberativo del Consiglio e della Giunta deve riprodurre integralmente nel testo i prescritti pareri obbligatori.
2. Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva nell'atto.
3. Ai soli fini dell'imputazione dell'obbligo di fornire i pareri obbligatori il responsabile del servizio interessato è individuato nel funzionario avente la qualifica di Dirigente del Settore ovvero nel responsabile del servizio laddove non ricompreso in settore, che ha competenza in materia, ovvero nella persona assunta a tal fine, anche con contratto di diritto privato.
4. La competenza è data per comprensione totale o parziale della materia o delle materie oggetto della proposta.
5. La competenza è definita dai regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi o in mancanza di previsione da parte di questi, da assegnazione espressa da parte della Giunta su proposta del Sindaco o del Direttore generale.

6. Nel caso di assenza, mancanza o impedimento del Dirigente responsabile provvede per ogni servizio il funzionario a questo preposto, per la propria competenza.
7. I pareri obbligatori devono essere espressi anche sulle proposte di approvazione di elaborati presentati da professionisti esterni.

Art.52. CONFLITTO DI INTERESSI NEI PARERI

1. I Dirigenti ed i responsabili di servizio si astengono dal prendere parte anche mediante l'espressione del parere, alle deliberazioni riguardanti liti o controversie proprie verso il Comune, le sue aziende o quando si tratti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Non si realizza conflitto di interessi quando si tratta di deliberazione meramente esecutiva o quando si procede ad applicazione di norme che non consentono alcun potere discrezionale nemmeno di natura tecnica.
3. Nei casi di cui al primo comma, il parere è dato da colui che normalmente sostituisce il Dirigente o il responsabile del servizio.

TITOLO III - DIFENSORE CIVICO

Art.53. ISTITUZIONE

1. È istituito l'ufficio del difensore civico al fine di vigilare sul buon andamento, sull'imparzialità, sulla tempestività, sulla correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa comunale, delle aziende e società di capitali a prevalente partecipazione comunale.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art.54. ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale in seduta pubblica ed a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti. Se l'elezione non avviene nella prima seduta, viene ripetuta nel corrispondente giorno della settimana successiva senza necessità di convocazione, sino all'elezione. Dopo la terza votazione infruttuosa è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
2. L'ufficio del difensore civico può essere affidato, con le modalità elettive di cui al primo comma, a persona che già svolga tale funzione in altro ente locale regionale o direttamente o mediante convenzione.
3. Possono essere nominati alla carica di difensore civico coloro che siano in possesso di laurea in giurisprudenza o equipollente e di documentata esperienza amministrativa e/o giuridica, nonché dei requisiti generali previsti per l'accesso ai pubblici uffici.

Art.55. INELEGGIBILITÀ

1. Non sono eleggibili alla carica di difensore civico coloro che:
2. siano o siano stati da meno di cinque anni, titolari di qualsiasi carica pubblica elettiva di primo e secondo grado, ovvero membri di organismi direttivi di partito e di organizzazioni sindacali o candidati in consultazioni politiche e/o amministrative;
 - a) siano, o siano stati da meno di cinque anni, membri del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali o delle USL e le loro sezioni;

3. siano direttamente interessati a qualsiasi tipo di commercio, industria o servizio svolto a favore o per conto del Comune, delle aziende e società di capitali a partecipazione comunale;
4. siano stati candidati alle ultime elezioni amministrative nel Comune di Assisi o abbiano ricoperto, negli ultimi cinque anni, la carica di assessore comunale, provinciale o regionale.
5. Il verificarsi di una delle ipotesi di ineleggibilità determina la decadenza immediata dall'ufficio.
6. La decadenza è rilevata dal Presidente del Consiglio Comunale che la contesta all'interessato e ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio.

Art.56. DURATA IN CARICA E REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta.
2. Qualora il difensore civico presenti le proprie dimissioni, entro 60 giorni dal loro ricevimento, il Consiglio Comunale provvede a nuove elezioni.
3. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
4. Il difensore civico può essere revocato con motivata delibera consiliare assunta in seduta segreta con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti per:
 - a) abuso di funzioni;
 - b) inerzia nello svolgimento delle funzioni;
 - c) mancata presentazione della relazione annuale;
 - c) sopravvenuto conflitto di interessi

Art.57. POTERI

1. Il difensore civico interviene direttamente presso gli organi di governo del Comune, il Direttore Generale, il Segretario Generale ed i dirigenti, a seconda delle rispettive competenze, nonché presso i dirigenti delle aziende speciali e delle società di capitali a prevalente partecipazione comunale, con esclusione per quest'ultimi della loro attività imprenditoriale, per verificare, su segnalazione di qualsiasi cittadino o associazioni, ovvero di sua iniziativa, la regolarità del procedimento amministrativo, la tempestività della assunzione di decisioni od atti in relazione alla fattispecie sottoposta ed alla normativa vigente, le situazioni di inerzia e quant'altro incida sul buon andamento e sull'imparzialità dell'amministrazione, delle sue aziende ed enti dipendenti.
2. Qualora il difensore civico rilevi abusi, irregolarità e ritardi, li segnala all'organo responsabile, informandone il Sindaco.
3. Allorché il difensore civico rilevi difformità di trattamento dei cittadini a fronte di situazioni omogenee ovvero evidenti violazioni delle norme di buona amministrazione, ne fa relazione all'organo di governo competente e, comunque, sempre al Consiglio Comunale.
4. Il difensore civico correda tutte le sue segnalazioni con le proposte, i suggerimenti e le indicazioni ritenute opportune.
5. Il difensore civico ha il diritto di avere dai responsabili delle strutture comunali e dai dirigenti delle aziende e delle società a partecipazione comunale, copia di ogni atto e documento ancorché coperto da riserva verso il pubblico e di acquisire direttamente ogni informazione e notizia che gli sia utile per l'espletamento del mandato. I responsabili delle strutture sono esonerati dal rispetto del segreto d'ufficio e tenuti a corrispondere alle richieste direttamente e sollecitamente e, comunque, entro trenta giorni.
6. Il difensore civico esercita il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio nelle materie e con le modalità previste dalla legge.

Art.58. RELAZIONE ANNUALE E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il difensore civico redige annualmente una relazione illustrativa dell'attività svolta.
2. Tale relazione è inviata al presidente del Consiglio Comunale, pubblicata nell'albo pretorio e rimessa in copia a chiunque ne faccia richiesta.
3. La relazione annuale del difensore civico e le sue segnalazioni sono sottoposte a discussione nel consiglio comunale dopo essere state rimesse in copia a cura del Presidente del Consiglio Comunale, a tutti i consiglieri.
4. La discussione si conclude con la formulazione degli indirizzi necessari ad eliminare stabilmente gli inconvenienti segnalati dal difensore civico, se attengono a questioni strutturali e/o permanenti.

Art.59. INDENNITÀ

Al difensore civico spetta l'indennità omnicomprensiva di funzione nella misura base stabilita dalla legislazione vigente per il Sindaco.

Art.60. MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale.
2. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e, per le funzioni di che trattasi, dipende dal difensore civico.

TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art.61. SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali con le modalità previste dalla legge e, ove necessario, con l'approvazione di appositi regolamenti.
2. Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici, quali convenzioni od accordi di programma con altri enti.

Art.62. AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETÀ

1. In sede di costituzione di aziende speciali, di istituzioni o di società, il Consiglio Comunale stabilisce le finalità, l'organizzazione e il funzionamento delle stesse assicurando che la loro attività si realizzi secondo criteri di efficienza efficacia ed economicità di gestione e fissando le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo sulla attività stessa.
2. Alla nomina ed alla revoca degli amministratori delle aziende, delle istituzioni e delle società provvede il Sindaco secondo i criteri individuati dal Consiglio Comunale contestualmente alla costituzione della stessa.
3. Gli amministratori debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una documentata competenza tecnica o amministrativa.

Art.63. VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Consiglio Comunale esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti da esso costituiti attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti di organizzazione e gestione, con le modalità previste dalle legge, dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta al Sindaco la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. Il Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno valuta la situazione economico-finanziaria ed i risultati raggiunti. Alla relativa seduta partecipano i rispettivi rappresentanti legali e il Collegio dei Revisori del Conto del Comune.

Art.64. COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA

1. Il Comune di Assisi concorre con la Provincia di Perugia alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione dell'Umbria, provvedendo per quanto di propria competenza alla loro concreta attuazione.
2. Il Comune di Assisi, con la collaborazione della Provincia di Perugia, può svolgere compiti e realizzare opere di rilevante interesse anche provinciale nei settori di propria competenza.

Art.65. CONFERENZA DEI SERVIZI E ACCORDI DI PROGRAMMA

1. La promozione della conferenza dei servizi fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate e la conclusione di accordi di programma costituiscono un modo ordinario per il Comune di affrontare la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento di proprio interesse che richiedano, tuttavia, per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di altri enti pubblici.
2. Compete al Sindaco l'iniziativa di promuovere la conferenza dei servizi fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.66. CONSULTE COMUNALI

1. Il consiglio Comunale istituisce Consulte, quali organismi con compiti consultivi e propositivi, di studio, di ricerca e documentazione nelle materie di competenza comunale.
2. Si garantisce che possono far parte delle Consulte i rappresentanti dei cittadini stranieri, non in possesso della cittadinanza europea, designati dalle comunità operanti nel territorio comunale di Assisi.
3. Sono costituite Consulte di zona, le cui competenze, modalità di voto e d'elezione vengono stabilite dal Consiglio Comunale.

Le zone vengono così individuate:

I - Assisi centro e frazioni montane;

II - Santa Maria degli Angeli, Tordandrea, Castelnuovo;

III - Petrignano, Palazzo e frazioni della zona nord;

IV - Rivortorto e frazioni della zona sud.

Art.67. COMPOSIZIONE E COMPITI

1. Le Consulte, costituite da soggetti esterni all'amministrazione comunale:
 - a) formulano proposte alla Giunta ed al Consiglio;
 - b) effettuano studi e ricerche su questioni attinenti alle materie loro attribuite in collaborazione con enti, associazioni, istituti, esperti e scuole.
2. La composizione delle Consulte ed il loro funzionamento sono disciplinati con appositi regolamenti.

Art.68. CONSIGLIO GRANDE

1. Il Comune per l'esame dei problemi di più ampia rilevanza ed in particolare per le iniziative in materie di pace ed integrazione tra i popoli, di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, di pianificazione generale del territorio, istituisce il Consiglio grande.
2. Il Consiglio grande è convocato e presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.
3. Il Consiglio grande è composto da:
 - a) consiglieri ed assessori comunali in carica;
 - b) presidenti di Enti pubblici comunali;
 - c) rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - d) presidenti delle associazioni culturali, ricreative sportive, pro-loco e di categoria comprese nell'apposito albo predisposto a cura della Giunta ed approvato dal Consiglio comunale.
4. Sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio grande:
 - a) Parlamentari umbri;
 - b) Cittadini del Comune di Assisi eletti nel Consiglio regionale e provinciale;
 - c) Il Vescovo di Assisi o un suo delegato;
 - d) Rappresentanti di organismi internazionali e di Stati stranieri;
 - e) Rappresentanti degli ordini francescani;
 - f) Rappresentanti di enti e comunità religiose presenti sul territorio;
 - g) Rappresentanti degli organismi di volontariato.

Art.69. LA CONSULTAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove, per le materie di propria competenza, l'acquisizione di pareri della cittadinanza, delle organizzazioni dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni delle categorie produttive, delle associazioni per la valorizzazione, delle pari opportunità e di qualsiasi altra formazione economica o sociale.
2. La consultazione deve comunque aver luogo sui progetti del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani del traffico e loro varianti.
3. La consultazione non può aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali e dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del consiglio comunale. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.
4. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte da restituire con le modalità ed entro il termine negli stessi indicato, sia attraverso sondaggi o analoghi strumenti.

Art.70. DIRITTO DI ISTANZA E DI RECLAMO

1. Tutte le persone stabilmente residenti nel comune, singole od associate, hanno facoltà di rivolgere al Sindaco istanze singole o collettive per richiedere interventi a tutela di interessi personali e collettivi o lamentare disfunzioni ed irregolarità.
2. Tutte le istanze devono essere prese in considerazione con la massima sollecitudine e produrre, entro 60 giorni, un atto scritto diretto al primo firmatario con il quale il Sindaco, o il responsabile della struttura a cui sia stata da questi affidata l'istruttoria dell'istanza, formula le valutazioni conseguenti.

Art.71. DIRITTO DI PETIZIONE E PROPOSTA

1. I residenti nel Comune di Assisi possono rivolgersi in modo associato, nel numero minimo di mille, al Sindaco per richiedere, motivando, l'assunzione o il cambiamento di indirizzi operativi, l'adozione o la revoca di provvedimenti, proporre l'integrazione o la riduzione dei documenti programmatici comunali, miglioramenti organizzativi dei servizi comunali e quant'altro abbia comunque caratteristica di rilevanza cittadina, esclusa la materia tributaria.
2. I documenti di cui sopra una volta istruiti, completi dei pareri tecnico e contabile sono sottoposti entro sessanta giorni all'organo competente per le determinazioni conseguenti.

Art.72. REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum consultivo su materie di competenza comunale è volto a realizzare il raccordo tra gli orientamenti della comunità e l'attività degli organi comunali.
2. Il referendum consultivo è indetto quando lo richiede un apposito comitato in forma scritta e con almeno 2.000 (duemila) firme in calce, autenticate di residenti nel Comune, ovvero qualora il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, ne deliberi l'effettuazione.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i residenti nel Comune che godano dei diritti civili.
4. L'oggetto del referendum deve rientrare nelle materie di esclusiva competenza locale. Le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:
 - a) norme statutarie;
 - b) tributi comunali;
 - c) tariffe dei servizi pubblici;
 - d) le decisioni assunte dal Consiglio comunale nei sei mesi precedenti all'indizione della consultazione.
5. Il quesito sottoposto alla consultazione deve essere chiaro ed univoco e riguardare specifici atti da adottare da parte del Comune in esecuzione del programma di governo.
6. Sull'ammissibilità del quesito referendario decide un apposito comitato di 3 garanti prescelto dagli ordini dei magistrati, notari e degli avvocati. Il parere deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta di referendum consultivo.
7. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con elezioni politiche o amministrative in Assisi.

Art.73. EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il referendum è valido, qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.
2. Entro 15 giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum il Sindaco sottopone i risultati del referendum stesso al Consiglio Comunale.
3. Nel caso in cui il quesito sottoposto a referendum abbia conseguito il consenso della maggioranza dei voti validamente espressi, le decisioni dell'organo di governo non possono discostarsi nella sostanza dall'indicazione consultiva.
4. In caso di esito negativo, ovvero di mancato raggiungimento del quorum di cui al precedente comma 1, l'organo di governo adotta i provvedimenti che ritiene opportuni in considerazione anche della rilevanza della partecipazione alla consultazione e dello scarto realizzatosi nei contrapposti risultati complessivi.

Art.74. DISCIPLINA DEL REFERENDUM

Le norme per la richiesta, per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento del referendum consultivo sono stabilite con apposito regolamento.

Art.75. DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi ed a quelli in essi richiamati è disciplinato dal regolamento.
2. La pubblicazione e diffusione degli atti ufficiali del Comune e di ogni altro dato o notizia a carattere generale è effettuata con l'utilizzo dei mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

TITOLO VI - L' ORGANIZZAZIONE

Art.76. PRINCIPI DELL'ORGANIZZAZIONE

1. La struttura organizzativa del Comune è disciplinata dai regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
2. L'organizzazione dei servizi comunali ha carattere strumentale rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali e si informa ai principi della democrazia, della partecipazione, della trasparenza, del decentramento e della razionalizzazione delle procedure, per conseguire la speditezza, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.
3. I regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi determinano le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura del Comune ed il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico istituzionali, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
4. I regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi possono prevedere, altresì, la costituzione di servizi o strutture a latere della struttura organizzativa per l'esercizio di attività finalizzate e limitate nel tempo.
5. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente e, comunque, in tutti i casi previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.
6. I diritti di informazione delle organizzazioni sindacali sono a titolo gratuito.

Art.77. SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E COMPITI DI GESTIONE

1. Spetta agli organi di governo del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze:
 - a) definire gli obiettivi ed i programmi da attuare indicando le priorità;
 - b) emanare le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
 - c) quantificare nel bilancio le risorse economico – finanziarie da destinare alle diverse finalità, ivi comprese quelle relative alle risorse umane, tecnologiche e strumentali;
 - d) verificare nei termini e con le modalità previste dalla legge la rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite;
2. i dirigenti, ai quali spetta la gestione nei termini previsti dalla normativa vigente, assumono la responsabilità di risultato nei limiti delle risorse assegnate e concordate;

3. i Dirigenti promuovono e resistono alle liti e hanno il potere di conciliare e transigere, valutati gli indirizzi degli Organi di Governo.
4. Qualora i procedimenti giurisdizionali, sia attivi che passivi, riguardino questioni e/o atti di rilievo esclusivamente o prevalentemente politico, il Dirigente, di volta in volta incaricato dal Sindaco, dovrà provvedere in conformità agli indirizzi degli Organi di Governo.
5. i Dirigenti hanno la rappresentanza in giudizio dell'Ente, salva la rappresentanza generale del Sindaco di cui all'art.36 del presente Statuto.

Art.78. DIRETTORE GENERALE.

1. Il Sindaco può nominare il direttore generale, ovvero conferire le relative funzioni al segretario generale dell'Ente, secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
2. Ove il Sindaco non si avvalga di detta facoltà, con provvedimento motivato, ripartisce le relative competenze tra il segretario generale ed i dirigenti.
3. Le competenze del direttore generale, tese in particolare alla sovrintendenza e al coordinamento delle attività dei dirigenti, dovranno essere oggetto di specifiche normative, da inserire nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art.79. DIRIGENTI

1. Ai dirigenti è affidata la direzione delle strutture di massima dimensione dell'Ente.
2. I dirigenti hanno autonomia gestionale, sotto il profilo amministrativo, tecnico e finanziario, per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.
3. I dirigenti esercitano in modo diretto ed immediato le funzioni ed i compiti loro attribuiti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'ente. La presidenza delle commissioni di concorso per il reclutamento del personale viene assunta su designazione del Sindaco.
4. Con atto del Sindaco, ai dirigenti possono essere affidate temporaneamente funzioni di studio, di ricerca ed esecuzione di specifici programmi ovvero l'espletamento di incarichi speciali.
5. Le funzioni di cui al precedente comma 4) e la presidenza delle commissioni di concorso sono affidate con il criterio della rotazione nel rispetto delle professionalità eventualmente richieste per lo specifico incarico.
6. È attribuita la responsabilità del procedimento disciplinare al Dirigente del settore preposto alla gestione delle risorse umane.
7. Gli atti di competenza dei dirigenti, di norma, non sono soggetti ad avocazione.

Art.80. INCARICHI DIRIGENZIALI

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco, con le modalità fissate dai regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, al personale in dotazione organica con la qualifica contrattuale di dirigente per periodi non superiori alla durata del proprio mandato, tenendo conto della competenza professionale di ciascun interessato. Detti incarichi possono essere revocati nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
2. Il Sindaco, inoltre, può affidare, a tempo determinato, incarichi dirigenziali o funzioni di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Art.81. RESPONSABILI DI SERVIZIO

1. Gli incarichi di responsabile di servizio vengono conferiti dai Dirigenti, nell'ambito della struttura organizzativa di rispettiva competenza, al personale in dotazione organica appartenente alla categoria D (ex VII e VIII qualifica funzionale).
2. I responsabili di servizio assicurano, sotto la direzione del dirigente, che l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura cui sono preposti risponda al miglior livello di efficienza, efficacia ed economicità ed agli indirizzi generali espressi dall'Amministrazione, realizzando gli obiettivi che gli organi della stessa hanno stabilito.
3. Essi hanno la direzione e la responsabilità del funzionamento della struttura cui sono preposti, con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nell'ambito degli indirizzi suddetti e delle direttive impartite dal dirigente.
4. Sostituiscono, nell'ambito del servizio cui sono preposti, il dirigente in tutti i casi di assenza per periodi continuativi non superiori a giorni 60.
5. Il Sindaco può affidare direttamente al personale di cui al precedente comma 1, con le modalità previste dai regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, la direzione e la responsabilità di singoli servizi non ricompresi nelle strutture di massima dimensione dell'ente.

Art.82. IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente svolge i compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Sindaco può, con proprio atto, attribuire funzioni specifiche al Segretario Generale, secondo l'ordinamento dell'Ente.
3. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento il Segretario Generale è sostituito dal Vice Segretario.

Art.83. IL VICE SEGRETARIO

L'incarico di Vice Segretario può essere conferito dal Sindaco, con le modalità di cui al precedente art. 80, ad un dirigente, unitamente alla titolarità di altri incarichi.

TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITÀ

Art.84. CONTABILITÀ

La contabilità comunale è disciplina da apposito regolamento in conformità a quanto previsto dalla legge.

Art.85. COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni attribuitegli dalla legge anche partecipando, se richiesto, alle riunioni della Giunta Comunale, ove può formulare proprie motivate osservazioni e proposte.

Art.86. GESTIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il Comune deve redigere un elenco particolareggiato, circostanziato e aggiornato dei beni di cui è proprietario.

2. La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
3. Il Consiglio Comunale in sede di approvazione del rendiconto annuale effettua la propria valutazione sulla gestione del patrimonio e dispone l'eventuale alienazione dei beni non più funzionali alle esigenze dell'Ente.

TITOLO VIII - ENTRATA IN VIGORE

Art.87. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.
3. Il Sindaco appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore, controfirmata dal Segretario Generale del Comune.
4. Il Sindaco cura e promuove la più ampia diffusione del presente Statuto.